

Legge
sull'esercizio dei diritti politici (LEDP)¹
(del 7 ottobre 1998)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 26 maggio 1998 no. 4754 del Consiglio di Stato,

decreta:

TITOLO I
Campo di applicazione

Campo di applicazione; definizione

Art. 1 ¹La presente legge si applica alle votazioni ed alle elezioni popolari cantonali e comunali, all'esercizio del diritto di iniziativa e di referendum in materia cantonale nonché alla domanda di revoca del Consiglio di Stato.

²Essa si applica alle votazioni federali e all'elezione del Consiglio nazionale, come pure all'esercizio del diritto di iniziativa e di referendum in materia federale, riservate le disposizioni della legislazione federale.

³E' votazione o elezione cantonale ai sensi della legge quella che ha luogo nell'intero Cantone o nel Circolo.

TITOLO II
Diritti politici

Diritto di voto; condizioni:

a) in materia comunale

Art. 2 Ha diritto di voto in materia comunale:

- a) ogni cittadino svizzero di diciotto anni compiuti, domiciliato da tre mesi in un Comune del Cantone;
- b) ogni cittadino ticinese all'estero di diciotto anni compiuti.

b) in materia cantonale

Art. 3 Ha diritto di voto in materia cantonale:

- a) ogni cittadino svizzero di diciotto anni compiuti domiciliato da cinque giorni in un Comune del Cantone;
- b) ogni cittadino ticinese all'estero di diciotto anni compiuti.

c) in materia federale

Art. 4 Ha diritto di voto in materia federale:

- a) ogni cittadino svizzero di diciotto anni compiuti con domicilio politico in un Comune del Cantone, che sia in possesso dei diritti politici e non li eserciti in nessun altro Cantone;
- b) ogni cittadino svizzero all'estero secondo le norme della legislazione federale.

Cambiamento di domicilio

Art. 5 ¹Nel caso di cambiamento di domicilio, i tre mesi, rispettivamente i cinque giorni, per l'acquisto del diritto di voto in materia comunale e cantonale decorrono dal giorno in cui il cittadino si annuncia al Municipio del Comune ove intende domiciliarsi sottoscrivendo la notifica di arrivo.

²Il cittadino che cambia domicilio nel Cantone, durante i tre mesi necessari per l'acquisto del diritto di voto in materia comunale, rispettivamente durante i cinque giorni necessari per l'acquisto del diritto di voto in materia cantonale, esercita tale diritto nel Comune del precedente domicilio.

¹ Titolo modificato dalla L 15.4.2013; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2013, 483.

Catalogo elettorale

a) principio

Art. 6 1L'avente diritto di voto è iscritto nel catalogo elettorale del Comune di domicilio.

2Nessun cittadino può essere radiato dal catalogo elettorale di un Comune se non risulta prima iscritto in quello di un altro.

3Il catalogo è pubblico. Il regolamento ne disciplina la forma, il contenuto e i modi di consultazione.

b) pubblicazione

Art. 7² I municipi, riservata facoltà di delega decisionale ai servizi dell'amministrazione comunale ai sensi della legge organica comunale, pubblicano annualmente durante tutto il mese di gennaio e negli orari di apertura della cancelleria comunale il catalogo elettorale aggiornato al 31 dicembre. Vi sono iscritti d'ufficio i cittadini aventi diritto di voto in materia federale, cantonale e comunale e quelli che acquistano tale diritto nell'anno per il quale il catalogo è allestito.

c) aggiornamento

Art. 8³ 1Il catalogo deve essere costantemente aggiornato fino al quinto giorno prima di ogni votazione o elezione.

2Il municipio, riservata facoltà di delega decisionale ai servizi dell'amministrazione comunale ai sensi della legge organica comunale, pubblica ogni variazione mediante avviso all'albo comunale per quindici giorni consecutivi con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso di cui agli art. 161 e 162.

3Dell'iscrizione e della radiazione viene data inoltre comunicazione scritta al cittadino interessato.

d) Svizzeri all'estero

Art. 8a⁴ 1I Comuni tengono il catalogo elettorale degli Svizzeri all'estero in forma elettronica.

2Il Consiglio di Stato emana le disposizioni esecutive.

Diritto di eleggibilità

a) elezioni cantonali

Art. 9 1Nelle elezioni popolari cantonali è eleggibile ogni cittadino svizzero di diciotto anni compiuti.

2L'eletto non domiciliato in un Comune del Cantone deve prendervi domicilio entro tre mesi dal giorno della proclamazione degli eletti.

3Il mancato rispetto del termine comporta la decadenza dalla carica.

b) elezioni comunali

Art. 10 Nelle elezioni popolari comunali è eleggibile ogni cittadino svizzero di diciotto anni compiuti domiciliato da tre mesi nel Comune.

c) ineleggibilità

Art. 10a⁵ 1È ineleggibile il cittadino condannato alla pena detentiva o alla pena pecuniaria per crimini o delitti contrari alla dignità della carica; la disposizione non si applica all'elezione del Consiglio comunale.

2Per l'accertamento dell'ineleggibilità fanno stato le condanne che figurano nell'estratto del casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 371 del Codice penale svizzero.

3Il Consiglio di Stato o, nelle elezioni comunali, il Municipio decide sull'ineleggibilità al momento del deposito delle candidature.

4Contro la decisione sull'ineleggibilità è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di tre giorni.

Esclusione dai diritti politici

a) principio

Art. 11 E' escluso dai diritti politici l'interdetto per infermità o debolezza mentali e incapace di discernimento.

² Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 639.

³ Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 639.

⁴ Art. introdotto dalla L 20.4.2009; in vigore dal 1.7.2009 - BU 2010, 383.

⁵ Art. introdotto dalla L 17.12.2014; in vigore dal 1.3.2015 - BU 2015, 50.

b) accertamento della capacità di discernimento

Art. 12 L'accertamento della capacità di discernimento avviene d'ufficio:

- a) in caso di interdetto collocato in una Unità terapeutica riabilitativa (UTR), dall'équipe interdisciplinare;
- b) in caso di interdetto non collocato in una UTR, dal direttore del settore ai sensi della legge sull'assistenza sociopsichiatrica, sentita, se necessario, la delegazione tutoria competente.

c) ricorso

Art. 13 Contro la decisione, di cui all'art. 12, è dato ricorso, entro cinque giorni, alla Commissione giuridica prevista dalla legge sull'assistenza sociopsichiatrica.

d) notifica

Art. 14 Le decisioni cresciute in giudicato sono immediatamente notificate al Comune di domicilio dell'interessato.

TITOLO III **Esercizio del diritto di voto** Capitolo I **Luogo**

Principio

Art. 15 Il cittadino esercita il diritto di voto nel Comune di domicilio.

Ticinesi all'estero

Art. 16 Il cittadino ticinese all'estero esercita il diritto di voto nel Comune di attinenza, a meno che abbia fatto richiesta di iscrizione nel catalogo elettorale del suo ultimo domicilio o del Comune della famiglia al momento della notifica di partenza all'estero.

Eccezione: voto nel Comune di residenza

Art. 17 In caso di votazioni e di elezioni cantonali a circondario unico o di votazioni o di elezioni federali, l'elettore ha facoltà di esercitare il diritto di voto nel Comune dove giustifica di risiedere, purché ne faccia domanda al Municipio del Comune di residenza entro le ore 18.00 del martedì antecedente la votazione presentando l'attestazione di capacità elettorale rilasciata dal Comune di domicilio.

Capitolo II **Convocazione delle assemblee**

Convocazione per le votazioni o le elezioni

a) cantonali e federali

Art. 18 ¹Il Consiglio di Stato convoca le assemblee dei Comuni mediante decreto pubblicato nel Foglio ufficiale:

- a) per le votazioni al più tardi trenta giorni prima del giorno della votazione;
- b) per le elezioni al più tardi sessanta giorni prima del giorno dell'elezione.

²Il decreto indica lo scopo della convocazione, la data, l'ora, il luogo delle operazioni di voto e, in caso di elezione, il numero dei candidati da eleggere e il termine di presentazione delle proposte di candidati.

³Nei mesi di luglio e di agosto non possono aver luogo elezioni o votazioni in materia cantonale.

⁴Il Consiglio di Stato fissa la data di convocazione delle assemblee coordinandola con altre votazioni o elezioni.⁶

b) comunali

Art. 19 ¹Il Municipio convoca l'assemblea mediante risoluzione da pubblicare all'albo:

- a) per le votazioni al più tardi trenta giorni prima del giorno della votazione;
- b) per le elezioni al più tardi sessanta giorni prima del giorno dell'elezione.

²La risoluzione indica lo scopo della convocazione, la data, l'ora, il luogo delle operazioni di voto e, in caso di elezione, il numero dei candidati da eleggere e il termine di presentazione delle proposte di candidati.

³Nei mesi di luglio e di agosto non possono aver luogo elezioni o votazioni in materia comunale.

⁶ Cpv. introdotto dalla L 23.2.2010; in vigore dal 1.7.2010 - BU 2010, 153.

⁴Il Municipio fissa la data di convocazione dell'assemblea coordinandola con altre votazioni o elezioni.⁷

Capitolo III Uffici elettorali - locali di voto

Competenze

Art. 20 ¹L'ufficio elettorale presiede alle operazioni di voto e di spoglio nel Comune, assicura la regolarità delle operazioni elettorali, decide sulle questioni che gli vengono sottoposte dai delegati, si pronuncia sulla validità delle schede, esegue la ricapitolazione e la proclamazione dei risultati.

²Ogni ufficio elettorale comunale deve tenere il verbale delle operazioni di voto e di spoglio e allestire l'elenco dei votanti.

³Sono riservati i casi in cui parte delle funzioni è attribuita agli uffici cantonali di spoglio.

⁴L'ufficio elettorale può chiedere, per il mantenimento dell'ordine, l'assistenza degli uscieri e degli agenti comunali e se necessario della polizia cantonale.

Composizione e funzionamento

Art. 21 ¹L'ufficio elettorale si compone di un presidente e di due membri designati dal Municipio avuto riguardo della rappresentanza dei gruppi politici.

²Il Municipio designa inoltre i supplenti dell'ufficio elettorale.

³La carica di membro e di supplente è obbligatoria.

⁴Il regolamento disciplina il funzionamento dell'ufficio elettorale.

Numero; ufficio principale

Art. 22 ¹Il Municipio fissa, mediante risoluzione da pubblicare all'albo, il numero degli uffici elettorali, tenendo conto delle frazioni, dei quartieri o dei circondari e ne stabilisce la giurisdizione in base al numero degli iscritti in catalogo.

²Nelle elezioni con spoglio cantonale il numero degli uffici elettorali è stabilito dal Consiglio di Stato.

³Il cittadino esercita il diritto di voto presso l'ufficio elettorale della sua giurisdizione.

⁴Nei Comuni aventi più uffici, il Municipio designa l'ufficio elettorale principale cui incombe di stabilire il risultato complessivo del Comune e di modificare eventuali manifesti errori di conteggio dei voti, rifacendo, ove fosse necessario, lo spoglio delle schede.

Delegati

Art. 23 ¹In caso di elezioni, i gruppi che hanno depositato una lista hanno diritto di essere rappresentati presso gli uffici elettorali.

²Pari diritto è conferito in caso di votazioni ai gruppi politici ed ai comitati di sostegno costituitisi per l'occasione.

³I delegati hanno diritto di rilevare eventuali irregolarità e di chiedere rimedio all'ufficio elettorale.

Le osservazioni ed i reclami dei delegati sono registrati a verbale.

Edifici e locali di voto

Art. 24 ¹Le operazioni di voto e di spoglio di ogni votazione ed elezione si svolgono alla sede del Municipio o in altro edificio pubblico designato dal Municipio.

²Ogni ufficio elettorale deve disporre di almeno una cabina e di un'urna di voto.

Capitolo IV Materiale di voto

Preparazione del materiale di voto⁸

Art. 25⁹ ¹L'autorità competente per la votazione o l'elezione prepara il materiale di voto e se ne assume i costi.

²Nelle votazioni, il materiale di voto comprende le schede e i testi posti in votazione con le spiegazioni, le quali devono essere redatte in modo succinto e oggettivo.

³Nelle elezioni, il materiale di voto comprende le schede e le istruzioni sulle modalità di voto.

⁴Il Consiglio di Stato può emanare ulteriori prescrizioni sul materiale di voto.

⁷ Cpv. introdotto dalla L 23.2.2010; in vigore dal 1.7.2010 - BU 2010, 153.

⁸ Nota marginale modificata dalla L 15.4.2013; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2013, 483.

⁹ Art. modificato dalla L 15.4.2013; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2013, 483.

Invio del materiale di voto¹⁰

Art. 26¹¹ La cancelleria comunale invia al domicilio di ogni avente diritto di voto al più tardi tre settimane prima del giorno della votazione o dell'elezione il materiale di voto; il termine ultimo per l'invio è di cinque giorni nel caso di elezione del Sindaco o di turno di ballottaggio.

Capitolo V Operazioni di voto

Giorni e orari di voto¹²

Art. 27¹³ ¹Le operazioni di voto hanno luogo la domenica dalle ore 10.00 a mezzogiorno; gli uffici elettorali possono essere aperti a partire dal giovedì precedente.

²Il Municipio stabilisce i giorni e gli orari di voto.

³Il Consiglio di Stato può fissare degli orari minimi di apertura degli uffici elettorali.

⁴...

Custodia delle schede e dei dati delle operazioni di voto

Art. 28 Alla sospensione delle operazioni di voto l'ufficio elettorale mette sotto custodia il materiale di voto, le schede ed i dati relativi ai votanti.

Di tale formalità viene fatta menzione a verbale.

Capitolo VI Espressione del voto

Principio

Art. 29 ¹L'avente diritto di voto si presenta all'ufficio elettorale, dichiara e, se necessario, documenta la propria identità; egli consegna inoltre la carta di legittimazione.

Se occorre, ottenuto il materiale di voto, si reca in cabina per esprimere il voto.¹⁵

²In seguito, va direttamente all'urna e su invito del presidente vi depone la scheda; dopo di che lascia immediatamente il locale e l'edificio dove si svolgono le operazioni di voto.

Agevolazioni

a) voto accompagnato

Art. 30 Il cittadino che per evidente incapacità fisica non è in grado di esprimere il voto da solo può essere autorizzato dall'ufficio elettorale a farsi accompagnare in cabina.

b) ...

Art. 31 ...¹⁶

c) voto per corrispondenza¹⁷

Art. 32¹⁸ ¹L'avente diritto di voto può votare per corrispondenza a partire dal momento in cui riceve il materiale di voto.

²Il voto per corrispondenza può essere esercitato anche consegnando la scheda alla cancelleria comunale o, laddove il Comune la prevede, deponendo la scheda nella cassetta delle lettere comunale.

¹⁰ Nota marginale modificata dalla L 15.4.2013; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2013, 483.

¹¹ Art. modificato dalla L 15.4.2013; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2013, 483.

¹² Nota marginale modificata dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 311.

¹³ Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 1.3.2015 - BU 2015, 49; precedenti modifiche: BU 2005, 138; BU 2006, 311.

¹⁴ Cpv. abrogato dalla L 26.1.2016; in vigore dal 1.4.2016 - BU 2016, 151.

¹⁵ Cpv. modificato dalla L 15.4.2013; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2013, 483; precedente modifica: BU 2005, 138.

¹⁶ Art. abrogato dalla L 15.4.2013; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2013, 483; precedenti modifiche: BU 2004, 447; BU 2006, 311.

¹⁷ Nota marginale modificata dalla L 15.4.2013; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2013, 483; precedente modifica: BU 2005, 138.

¹⁸ Art. modificato dalla L 15.4.2013; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2013, 483; precedenti modifiche: BU 2004, 447; BU 2005, 138.

³Il voto per corrispondenza è valido solo se accompagnato dalla carta di legittimazione compilata e firmata.

⁴Le schede pervenute dopo la chiusura delle operazioni di voto non sono prese in considerazione.

Art. 32a ...¹⁹

Disposizioni di applicazione per il voto agevolato²⁰

Art. 33²¹ Il Consiglio di Stato emana le norme che disciplinano il voto agevolato.

Ticinesi all'estero

Art. 34 Per il ticinese all'estero si applicano per analogia le disposizioni federali in materia di voto per corrispondenza, fatta eccezione per le votazioni ed elezioni comunali, per le quali il voto per corrispondenza non è ammesso.

Espressione del voto

1. nelle votazioni

Art. 35 Il voto si esprime con la formula "sì" o "no" nelle lingue nazionali; nel caso di votazioni con domanda eventuale o varianti, il regolamento ne disciplina le modalità.

2. nelle elezioni

a) a maggioranza assoluta

Art. 36²² ¹L'elettore vota apponendo una croce nella casella che affianca il nome dei candidati prescelti.

²In ogni scheda il limite massimo dei voti che l'elettore può esprimere è uguale al numero dei seggi da attribuire.

³Per ogni candidato può essere espresso al massimo un voto. Il cumulo e/o la cancellazione del nome di candidati non costituiscono motivi di nullità della scheda.

b) con la proporzionale

Art. 37 ¹L'elettore vota di proprio pugno facendo uso delle seguenti possibilità:

a) con intestazione della lista:

- esprimendo il voto per la lista prescelta, apponendo una croce nella casella che affianca la denominazione della lista prescelta con voto personale automatico a tutti i candidati di questa lista;
- esprimendo il voto per la lista prescelta e dando inoltre voti preferenziali a candidati di questa lista e/o di altre liste, apponendo una croce nella casella che affianca il nome dei candidati prescelti;

b) senza intestazione della lista:

- esprimendo voti a singoli candidati, senza dare il voto ad una lista, apponendo una croce nella casella che affianca il nome dei candidati prescelti;
- la scheda che non reca il voto di scheda senza intestazione e non è votata a nessuna lista, la scheda intestata a più liste e la scheda intestata a una o più liste che reca contemporaneamente il voto di scheda senza intestazione sono considerate quali schede senza intestazione.²³

²Per ogni scheda il limite massimo dei voti preferenziali è uguale al numero dei seggi da attribuire.²⁴

³Per la lista con intestazione, se i voti preferenziali superano il numero massimo, tutte le preferenze si hanno come non espresse.²⁵

4...²⁶

¹⁹ Art. abrogato dalla L 15.4.2013; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2013, 483; precedenti modifiche: BU 2005, 138; BU 2010, 505.

²⁰ Nota marginale modificata dalla L 15.4.2013; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2013, 483.

²¹ Art. modificato dalla L 15.4.2013; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2013, 483; precedente modifica: BU 2005, 138.

²² Art. modificato dalla L 24.3.2003; in vigore dal 1.6.2003 - BU 2003, 189.

²³ Lett. reintrodotta dalla L 14.12.2005; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 44; precedente abrogazione: FU 1999, 5138.

²⁴ Cpv. modificato dalla L 3.6.2002; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2002, 306 e BU 2005, 77.

²⁵ Cpv. modificato dalla L 14.12.2005; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 44; precedente modifica: BU 2002, 305.

²⁶ Cpv. abrogato dalla L 28.2.2000; in vigore dal 14.4.2000 - BU 2000, 119.

TITOLO IV Spoglio

Principio:

spoglio cantonale, spoglio comunale

Art. 38 ¹Lo spoglio cantonale avviene per le elezioni con il sistema proporzionale.

²Lo spoglio comunale avviene per tutte le votazioni, per le elezioni con il sistema maggioritario e per gli altri casi previsti dalla legge. Per l'elezione del Consiglio nazionale lo spoglio può avvenire in forma raggruppata per più Comuni.

³Per l'elezione del Consiglio nazionale, lo spoglio può avvenire sulla base di un programma informatico stabilito dal Consiglio di Stato, omologato dalla Cancelleria federale, e in forma raggruppata per più Comuni.

⁴Lo spoglio avviene a porte chiuse da mezzogiorno della domenica del voto. L'ufficio elettorale può cominciare i lavori preparatori per lo spoglio prima di tale termine, purché lo spoglio delle schede non sia ancora effettuato e sia garantita la segretezza del voto.²⁷

⁵Per lavori preparatori si intendono, in particolare:

- a) l'apertura delle buste di trasmissione del voto per corrispondenza e la registrazione dell'avente diritto di voto;
- b) l'apertura delle buste interne contenenti le schede;
- c) l'eventuale numerazione delle schede.²⁸

⁶I lavori preparatori delle lettere b) e c) del capoverso 5 possono essere anticipati solo dalla mattina della domenica del voto.²⁹

⁷Il regolamento stabilisce ogni altra modalità relativa alle operazioni di spoglio.³⁰

Costi dello spoglio per le elezioni comunali

Art. 38a³¹ ¹I costi dello spoglio cantonale per le elezioni comunali sono messi a carico dei comuni, in ragione del numero dei votanti in ogni singolo comune.

²I costi si compongono delle indennità versate ai magistrati e al personale addetti alle operazioni di spoglio e delle spese vive cagionate da queste ultime.

Operazioni di spoglio

1. spoglio comunale

Art. 39 L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di voto, procede:

- a) al conteggio delle schede rinvenute nell'urna, verificando se il loro numero corrisponde a quello dei votanti;
- b) a numerare le schede e a pronunciarsi sulle medesime;
- c) a verbalizzare le decisioni adottate.

2. spoglio cantonale

a) ufficio elettorale

Art. 40 L'ufficio elettorale procede:

- a) a stabilire il numero delle schede rinvenute nell'urna, verificando se il loro numero corrisponde a quello dei votanti;
- b) a numerare le schede;
- c) a verbalizzare le operazioni effettuate.

b) ufficio di spoglio cantonale

Art. 41 ¹Ogni ufficio cantonale di spoglio è costituito di tre membri. Il presidente dev'essere un magistrato dell'ordine giudiziario.

²Non possono assumere funzione alcuna negli uffici di spoglio i candidati alla elezione per la quale l'ufficio è costituito.

³L'ufficio cantonale di spoglio procede:

- a) alla verifica del conteggio degli uffici elettorali;
- b) al rilevamento ed alla ripresa dei dati contenuti nelle schede.

²⁷ Cpv. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 1.3.2015 - BU 2015, 49.

²⁸ Cpv. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 1.3.2015 - BU 2015, 49.

²⁹ Cpv. introdotto dalla L 17.12.2014; in vigore dal 1.3.2015 - BU 2015, 49.

³⁰ Cpv. introdotto dalla L 17.12.2014; in vigore dal 1.3.2015 - BU 2015, 49.

³¹ Art. introdotto dalla L 20.12.2012; in vigore dal 15.2.2013 - BU 2013, 94.

⁴Il Consiglio di Stato ne stabilisce ogni altra modalità di funzionamento.

Conteggio delle schede e dei voti nel caso di spoglio cantonale

Art. 42 ¹L'ufficio cantonale di spoglio procede al conteggio delle schede e dei voti.

²Il conteggio avviene considerando:

- a) i voti emessi, cioè i suffragi ottenuti dai singoli candidati sulla lista di gruppo, più quelli preferenziali ottenuti su altra lista;
- b) i voti non emessi, cioè i suffragi preferenziali spettanti a ogni lista e che non sono stati espressi. Per le liste incomplete, cioè con un numero di candidati inferiore al numero degli eleggendi, ai fini del computo dei voti non emessi viene considerato inoltre, per ogni scheda, il numero dei candidati che non sono stati proposti;
- c) i voti ottenuti da singoli candidati sulla scheda non intestata.³²

³I voti non espressi, in bianco sulla scheda non intestata, non vengono considerati nel conteggio.³³

⁴Ad ogni lista si attribuiscono tanti voti quanti sono i voti emessi, più il numero dei voti non emessi sulle liste intestate, più i voti ottenuti da propri candidati e il numero di voti non emessi sulle schede senza intestazione.³⁴

⁵Per l'allestimento della graduatoria dei candidati è attribuito ad ogni candidato un numero di schede conseguite dal gruppo cui il candidato medesimo appartiene, oltre ai suffragi preferenziali conseguiti dallo stesso candidato.

⁶La scheda ha valore pari al numero dei seggi aumentata dei preferenziali di cui dispone.

Schede non computabili

Art. 43 Nelle votazioni ed elezioni le schede bianche e nulle non sono computabili per la determinazione del risultato.

Nullità delle schede

Art. 44 ¹Sono nulle le schede che:

- a) portano segni di riconoscimento;
- b) recano espressioni estranee alla votazione o all'elezione;
- c) non sono ufficiali;
- d) sono illeggibili;
- e) sono completate o modificate non a mano;
- f) nelle elezioni con il sistema proporzionale, non sono intestate a una lista e il numero di voti preferenziali supera quello dei seggi da attribuire;³⁵
- g) nel voto per corrispondenza sono contenute in buste di trasmissione non ufficiali o non sono accompagnate dalla carta di legittimazione compilata e firmata.³⁶

²Nelle elezioni con il sistema maggioritario, sono inoltre nulle le schede che:

- a) portano nome di persona che non è tra i candidati;
- b) portano un numero di candidati superiore al numero degli eleggendi.

Trasmissione del materiale di voto:

a) in generale

Art. 45 ¹L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di spoglio, trasmette all'ufficio cantonale i risultati del Comune ed il materiale della votazione o dell'elezione federale o cantonale.

²L'ufficio elettorale trasmette copia dell'elenco dei votanti e del verbale al Municipio.

³Le norme per la custodia del materiale di voto durante le operazioni di trasmissione e di spoglio sono stabilite dal Consiglio di Stato.

³² Lett. reintrodotta dalla L 3.6.2002; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2002, 306 e BU 2005, 77; precedente abrogazione: FU 1999, 5138.

³³ Cpv. reintrodotta dalla L 3.6.2002; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2002, 306 e BU 2005, 77; precedente abrogazione: FU 1999, 5138.

³⁴ Cpv. modificato dalla L 3.6.2002; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2002, 306 e BU 2005, 77; precedente modifica: FU 1999, 5138.

³⁵ Lett. modificata dalla L 14.12.2005; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 44; precedenti modifiche: BU 2000, 119; BU 2002, 305.

³⁶ Lett. modificata dalla L 22.2.2005; in vigore dal 15.4.2005 - BU 2005, 138.

b) nelle elezioni con spoglio cantonale

Art. 46 Nelle elezioni con spoglio cantonale l'ufficio elettorale, terminate le operazioni di sua competenza e prima di sciogliersi, trasmette all'ufficio cantonale di spoglio il verbale delle suddette operazioni, l'elenco dei votanti e le schede votate e non votate rinvenute nell'urna.

Proclamazione dei risultati:

a) nelle votazioni e nelle elezioni comunali complementari

Art. 47 ¹Ultimate le operazioni, il presidente dell'ufficio procede alla lettura del verbale elettorale e alla proclamazione dei risultati.

²Nelle elezioni complementari stabilisce inoltre:

- a) i candidati eletti e rilascia loro le credenziali;
- b) la lista dei subentranti secondo l'ordine dei voti personali ottenuti.

b) nelle altre votazioni o elezioni

Art. 48 ¹A spoglio ultimato l'ufficio cantonale di accertamento procede alla proclamazione dei risultati.

²Nelle elezioni stabilisce inoltre:

- a) i candidati eletti e rilascia loro le credenziali;
- b) la lista dei subentranti secondo l'ordine dei voti personali ottenuti.

Pubblicazione dei risultati:

a) nelle votazioni e nelle elezioni comunali complementari

Art. 49 Il verbale delle operazioni e la proclamazione dei risultati sono pubblicati dal Sindaco all'albo comunale il giorno successivo alla proclamazione.

b) nelle altre votazioni o elezioni

Art. 50 Il verbale delle operazioni dell'ufficio cantonale di accertamento e la proclamazione dei risultati sono pubblicati dall'ufficio di accertamento entro otto giorni nel Foglio ufficiale dal presidente.

Ufficio cantonale d'accertamento:

a) compiti

Art. 51 ¹L'ufficio cantonale di accertamento, costituito a norma degli articoli seguenti, ad eccezione delle votazioni comunali, dell'elezione del Sindaco e delle elezioni complementari comunali, ha il compito:

- a) di decidere sulle questioni relative alle schede contestate nelle operazioni di spoglio davanti agli uffici elettorali comunali;
- b) di stabilire i risultati della votazione o dell'elezione;
- c) di procedere alla proclamazione dei risultati e dei candidati eletti in caso di elezione e alla pubblicazione dei risultati;
- d) nei casi di elezione con il sistema proporzionale di determinare il quoziente elettorale ed eseguire la ripartizione fra i diversi gruppi.

²Ogni altra questione, per cui fosse eventualmente pendente ricorso, è decisa dall'autorità competente investita del ricorso medesimo.

b) risultati da pubblicare

Art. 52 ¹Per risultati da pubblicare s'intendono:

- a) il numero dei votanti;
- b) il numero delle schede valide, nulle, in bianco e contestate con i motivi;
- c) nelle elezioni con la proporzionale, il numero delle schede senza intestazione, con intestazione, variate e invariate;
- d) il numero dei suffragi ottenuti dalle singole liste presentate;
- e) il quoziente elettorale;
- f) il numero dei seggi ottenuti da ciascuna lista;
- g) la graduatoria dei candidati con il numero dei suffragi ottenuti (eletti e non eletti).

²Nelle elezioni del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato e del Consiglio nazionale i risultati da pubblicare conseguiti nell'intero Cantone comprendono inoltre:

- a) i dati complessivi delle schede valide, suddivise in schede invariate, variate con preferenze espresse unicamente a candidati della lista prescelta, variate con preferenze anche a candidati di altre liste, variate con preferenze espresse solo a candidati di altre liste;

- b) i dati di cui alla lett. a), suddivisi per ogni lista presentata;
- c) il numero complessivo per ogni lista dei voti preferenziali attribuiti a ogni altra lista e ricevuti da ogni altra lista;
- d) il numero complessivo per ogni candidato dei voti preferenziali ottenuti dalla propria e da ogni altra lista.³⁷

³Il cpv. 2 è applicabile anche ai risultati per le elezioni dei Consigli comunali e dei Municipi.³⁸

c) composizione

Art. 53 L'ufficio cantonale di accertamento è costituito dal Consiglio di Stato, tranne nei casi di votazione sulla domanda di revoca del Consiglio di Stato e di elezioni con spoglio cantonale; per quest'ultime l'ufficio cantonale di accertamento è costituito alla sede del Governo da tre giudici del Tribunale d'appello da esso designati.

d) delegati dei gruppi, personale ausiliario

Art. 54 Alle deliberazioni dell'ufficio cantonale di accertamento possono partecipare oltre ai membri dell'ufficio, il personale designato dal Consiglio di Stato e un delegato per ogni lista o gruppo.

Ai delegati si applica l'art. 23 cpv. 3.

Conservazione del materiale di voto

Art. 55 ¹Il materiale delle votazioni ed elezioni è trasmesso, a spoglio ultimato, in plico sigillato alla Cancelleria dello Stato.

²Il materiale delle votazioni ed elezioni comunali complementari è custodito dal Municipio.

In caso di ricorso, il materiale è a disposizione del Consiglio di Stato.

Distruzione del materiale

Art. 56 Il materiale di voto è distrutto dopo un mese dalla pubblicazione dei risultati a cura dell'autorità competente per la custodia, se non sono pendenti ricorsi.

In caso di ricorso, il materiale è distrutto entro un mese dall'intimazione della decisione definitiva.

Prima di procedere alla distruzione del materiale, di cui viene tenuto verbale, si deve constatare che il materiale non è stato manomesso.

TITOLO V

Elezioni

Capitolo I

Presentazione delle candidature

Obbligatorietà della proposta

Art. 57 ¹Nelle elezioni è prescritta la presentazione della proposta di candidati.

²Nelle elezioni con il sistema proporzionale ogni proposta deve recare una denominazione che la distingua dalle altre.

³Nelle elezioni con il sistema della maggioranza assoluta l'indicazione del gruppo proponente è facoltativa.³⁹

Proponenti

Art. 58 ¹La proposta deve essere firmata:

- a) per le elezioni comunali da cinque elettori nei Comuni aventi meno di trecento elettori; da dieci elettori nei Comuni tra trecento e mille elettori; da venti elettori nei Comuni aventi mille e più elettori;
- b) per le elezioni del Consiglio degli Stati, del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato e della Costituente da cinquanta elettori;
- c) per ogni altra elezione da trenta elettori.

²Un elettore non può firmare più di una proposta, né ritirare la sua firma dopo il deposito.

³Se un elettore ha firmato più di una proposta il suo nome è mantenuto sulla prima proposta depositata.

⁴I proponenti devono firmare la proposta e indicare di proprio pugno il cognome, nome, data completa di nascita e domicilio.⁴⁰

³⁷ Cpv. modificato dalla L 18.4.2012; in vigore dal 22.6.2012 - BU 2012, 233.

³⁸ Cpv. introdotto dalla L 14.4.2014; in vigore dal 13.6.2014 - BU 2014, 297.

³⁹ Cpv. introdotto dalla L 24.3.2003; in vigore dal 1.6.2003 - BU 2003, 189.

⁴⁰ Cpv. modificato dalla L 20.9.2004; in vigore dal 12.11.2004 - BU 2004, 384.

Rappresentanza dei proponenti

Art. 59 1I proponenti devono designare un loro rappresentante autorizzato ad agire e firmare in loro nome, a ricevere validamente le comunicazioni ufficiali, riservate le eccezioni stabilite dalla legge.

2In mancanza di tale designazione si ritiene quale rappresentante il primo proponente.

Candidature

Art. 60 1Ogni proposta non può contenere un numero di candidati superiore a quello degli eleggendi, né un candidato può figurare su più liste.

2I candidati devono essere unicamente designati con cognome, nome, data completa di nascita e domicilio.

3Alla proposta devono essere uniti i seguenti documenti in originale:

- la dichiarazione di accettazione firmata dal candidato;
- l'estratto del casellario giudiziale nelle elezioni cantonali ai sensi dell'art. 1 cpv. 3 e nell'elezione del Municipio; il regolamento disciplina i particolari.⁴¹

4I candidati non possono firmare la proposta sulla quale essi sono designati, né quelle di altre liste per lo stesso potere.⁴²

5Se un candidato è designato su due o più proposte alle quali ha dato la sua adesione o figura quale candidato su una lista e risulta contemporaneamente firmatario di un'altra, la candidatura rispettivamente la proposta sono stralciate da tutte le liste.⁴³

Presentazione della proposta:

a) deposito, cauzione

Art. 61 1La proposta di candidati deve essere depositata in originale nel luogo ed entro il termine fissati nel regolamento.⁴⁴

2Per ogni proposta viene rilasciata una dichiarazione attestante l'ora, la data e il numero progressivo del deposito.

3All'atto del deposito è dovuta una cauzione in contanti di:

- fr. 300.-- per le proposte che richiedono dieci firmatari;
- fr. 500.-- per le proposte che richiedono venti e trenta firmatari;
- fr. 2000.-- per le proposte che richiedono cinquanta firmatari.⁴⁵

4La cauzione è restituita se la lista raggiunge il 2% delle schede valide o se almeno un suo candidato è risultato eletto.⁴⁶

b) esame

Art. 62 1Il Consiglio di Stato o nelle elezioni comunali il Sindaco esamina le proposte ed assegna al rappresentante dei proponenti un termine di tre giorni:

- a) per modificare denominazioni che si prestano a confusione;
- b) per sostituire candidati stralciati d'ufficio, siccome ineleggibili;
- c) per stralciare candidati eccedenti;
- d) per completare la proposta nel caso di presentazione di una sola proposta con un numero inferiore agli eleggendi;
- e) per depositare la cauzione e ogni documento prescritto dalla legge;⁴⁷
- f) per rimediare a semplici vizi formali.⁴⁸

2I candidati proposti per la sostituzione o la completazione devono depositare i documenti indicati nell'art. 60 cpv. 3.⁴⁹

3La mancata correzione in tempo utile della proposta o il mancato deposito dei documenti prescritti o della cauzione da parte del rappresentante dei proponenti comporta lo stralcio della stessa. L'imperfetta designazione di un candidato o il mancato deposito dei documenti che lo

⁴¹ Cpv. modificato dalla L 24.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 756; precedente modifica: BU 2006, 553.

⁴² Cpv. modificato dalla L 10.12.2001; in vigore dal 8.2.2002 - BU 2002, 32.

⁴³ Cpv. modificato dalla L 10.12.2001; in vigore dal 8.2.2002 - BU 2002, 32.

⁴⁴ Cpv. modificato dalla L 24.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 756.

⁴⁵ Entrata in vigore art. 61 cpv. 3 e 4: 1.7.1999 - FU 1999, 5138.

⁴⁶ Entrata in vigore art. 61 cpv. 3 e 4: 1.7.1999 - FU 1999, 5138.

⁴⁷ Lett. modificata dalla L 24.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 756.

⁴⁸ Lett. introdotta dalla L 24.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 756.

⁴⁹ Cpv. modificato dalla L 24.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 756.

riguardano nei tempi e nella forma prescritti dalla legge comporta tuttavia solo lo stralcio dello stesso. Se la proposta contiene un numero di candidati superiore, l'autorità competente ne stralcia gli ultimi eccedenti.⁵⁰

⁴La decisione di rettificazione o di stralcio di una proposta dev'essere immediatamente notificata per iscritto al rappresentante del gruppo, succintamente motivata con l'indicazione del diritto di ricorso secondo l'art. 163 della presente legge.

c) ritiro di proposte e candidati

Art. 63 I proponenti o il loro rappresentante a ciò espressamente autorizzato, con il consenso dei candidati, possono dichiarare per iscritto di ritirare la proposta o ridurre il numero dei candidati unicamente per permettere l'elezione tacita, entro le ore 18.00 del lunedì successivo alla scadenza del termine di presentazione delle proposte.

d) rinuncia alla candidatura

Art. 64 Ogni candidato può dichiarare al Consiglio di Stato nelle elezioni cantonali e al Sindaco nelle elezioni comunali, per iscritto entro tre giorni dal termine ultimo di deposito delle proposte che rinuncia alla sua candidatura; in questo caso il nome è stralciato d'ufficio dalla proposta.

Art. 65 ...⁵¹

Liste

Art. 66 ¹Le proposte di candidati devono essere definitivamente stabilite entro le ore 18.00 del lunedì successivo a quello di deposito. Tale termine vale anche per le proposte di candidature per l'elezione del Consiglio nazionale.

²Le proposte definitivamente stabilite prendono il nome di liste.

³Il Consiglio di Stato e i Municipi nelle elezioni comunali determinano di volta in volta mediante sorteggio l'ordine di successione nelle schede dei vari gruppi, rispettivamente delle candidature nel caso di elezione con il sistema della maggioranza assoluta.⁵²

⁴In caso di elezioni contemporanee, un gruppo ha diritto allo stesso rango per le liste presentate per i due consessi. Il Consiglio di Stato ne fissa le modalità.

⁵I candidati ricevono, un numero progressivo a partire dal numero 1 tenuto conto dell'ordine di successione dei vari gruppi. L'ordine di successione dei candidati in ogni gruppo è stabilito dai proponenti con la presentazione della proposta. Se i proponenti non provvedono alla numerazione vale l'ordine alfabetico.

Pubblicazione delle liste

Art. 67 Le liste sono pubblicate con nome dei proponenti nel Foglio ufficiale a cura della Cancelleria dello Stato, oppure, nel caso di elezioni comunali, all'albo a cura del Sindaco o di chi ne fa le veci.

Capitolo II Elezioni tacite, vacanze

Elezioni tacite

Art. 68 ¹Se il numero dei candidati proposti non supera quello degli eleggendi la consultazione popolare non ha luogo.

²Di ciò si dà avviso nel Foglio ufficiale nelle elezioni cantonali o all'albo comunale nel caso di elezioni comunali, pubblicando il nome dei candidati non appena le proposte sono definitive.

Mancata presentazione di candidature, elezioni prorogate

Art. 69 ¹Se nei termini non vengono proposti candidati, il Consiglio di Stato fissa una nuova data per l'elezione, il termine di presentazione delle proposte e le modalità delle operazioni di voto e di spoglio dell'elezione prorogata.

²Se il nuovo termine di presentazione delle proposte trascorre infruttuosamente, il Consiglio di Stato adotta le misure necessarie.

⁵⁰ Cpv. modificato dalla L 24.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 756.

⁵¹ Art. abrogato dalla L 16.12.2002; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 72.

⁵² Cpv. modificato dalla L 20.9.2004; in vigore dal 12.11.2004 - BU 2004, 384; precedente modifica: BU 2003, 189.

Vacanza e successione:

a) nelle elezioni con il sistema proporzionale

Art. 70 ¹Se durante il periodo di elezione un seggio diventa vacante per decesso, dimissioni o altra causa, subentra il candidato del gruppo cui apparteneva il sostituendo e che ha ottenuto, nelle elezioni generali, il maggior numero di voti.

²Qualora la lista fosse esaurita o nel caso in cui le elezioni generali fossero avvenute in forma tacita, il Consiglio di Stato o il Municipio per le elezioni comunali assegna un termine non prorogabile di trenta giorni a tutti i proponenti interessati per designare il subentrante, nelle forme previste per la presentazione di proposte nel caso di elezioni generali.

³I proponenti possono procurare le firme di altri elettori in luogo di quelle non più ottenibili per impossibilità materiali o giuridiche.

⁴Si fa luogo a votazione quando vengono proposti più candidati da parte dei proponenti, o se la proposta non è sottoscritta da almeno un terzo dei precedenti proponenti.

⁵Se i proponenti non fanno uso della facoltà di designazione si procede alla presentazione delle candidature come nel caso di elezioni generali, nei termini fissati dal Municipio o dal Consiglio di Stato.

b) nelle elezioni a maggioranza

Art. 71 Nel caso di elezione con il sistema della maggioranza, compresa l'elezione dei due deputati al Consiglio degli Stati, si procede alla presentazione delle candidature come per le elezioni generali, nei termini fissati dal Municipio o dal Consiglio di Stato.

Capitolo III Elezione del Gran Consiglio

Ripartizione, quoziente elettorale

Art. 72 ¹Per l'elezione del Gran Consiglio la ripartizione dei seggi fra i vari gruppi si effettua in base al quoziente elettorale dei voti ottenuti dai singoli gruppi diviso per novanta; se detta somma non è esattamente divisibile, si tiene conto della frazione sino alla seconda cifra decimale.

²Ciascun gruppo ha diritto di avere tanti seggi quante volte il quoziente elettorale è contenuto nel numero dei voti da esso conseguiti.

³Le liste che non hanno raggiunto il quoziente non partecipano alla ripartizione.

⁴I deputati non assegnati per quoziente intero vengono attribuiti ai gruppi aventi le maggiori frazioni.

⁵In caso di parità di frazione la precedenza spetta al gruppo che ha ottenuto il maggior numero di voti; se i gruppi a parità di frazione hanno pari voti, decide la sorte.

⁶I seggi che non possono essere assegnati per quoziente o per frazione vengono attribuiti al gruppo che oltre il quoziente ha ottenuto la maggior frazione.

Rappresentanza regionale

Art. 73 ¹E' riconosciuto il diritto dei gruppi alla rappresentanza regionale nella nomina del Gran Consiglio.

²A tale scopo sono stabiliti i seguenti circondari:

1. Distretto di Mendrisio;
2. Comune di Lugano,⁵³
3. Circoli di Vezia, Capriasca, e Taverne,⁵⁴
4. Circoli di Agno, Magliasina, Sessa, Breno, Ceresio e Paradiso,⁵⁵
5. Distretto di Vallemaggia;
6. Distretto di Locarno;
7. Distretto di Bellinzona;
8. Distretto di Riviera;
9. Distretto di Blenio;
10. Distretto di Leventina.

⁵³ Cifra modificata dalla L 17.12.2014; in vigore dal 1.3.2015 - BU 2015, 49; precedente modifica: BU 2006, 507.

⁵⁴ Cifra modificata dalla L 17.12.2014; in vigore dal 1.3.2015 - BU 2015, 49; precedente modifica: BU 2006, 507.

⁵⁵ Cifra modificata dalla L 17.12.2014; in vigore dal 1.3.2015 - BU 2015, 49; precedente modifica: BU 2006, 507.

³Se un gruppo ha assegnato nella lista a tutti o a parte dei candidati il circondario, i seggi spettanti al gruppo per l'intero vengono così ripartiti:

- a) qualora il numero dei seggi è pari o superiore al numero dei circondari della lista, in un primo riparto si attribuisce un eletto ad ogni circondario che abbia raccolto almeno un terzo del quoziente elettorale;
- b) i seggi restanti sono attribuiti a ciascuno dei circondari in proporzione ai voti conseguiti dal gruppo nel circondario, applicando il quoziente elettorale stabilito dall'art. 72;
- c) eseguita la ripartizione secondo le lett. a) e b), i seggi ancora spettanti al gruppo sono assegnati alle maggiori frazioni dei circondari che hanno raggiunto il quoziente.⁵⁶

Facoltà di designazione dopo la ripartizione

Art. 74 ¹Se una lista contiene un numero di candidati inferiore a quello dei seggi che le spettano, i proponenti della lista o il loro rappresentante a ciò espressamente autorizzato, possono completarla fino al numero di seggi che le sono stati assegnati entro tre giorni dalla proclamazione dei risultati con atto da inoltrare al presidente dell'ufficio cantonale di accertamento accompagnato dall'adesione scritta dei nuovi candidati.

²Il presidente procede all'esame della notifica come nel caso di deposito di una lista e alla proclamazione degli eletti secondo le norme che regolano l'elezione tacita.

³Se non si intendesse o non si potesse completare la lista, si procede all'elezione complementare conformemente a quanto stabilito dall'art. 78.

Proclamazione degli eletti

Art. 75 ¹Stabilito per ogni gruppo il numero dei seggi spettanti a ciascun circondario ed alle candidature cantonali, l'ufficio proclama eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

²L'elenco dei subentranti di ogni gruppo è suddiviso in candidati di circondario e candidati cantonali.

Dimissioni

Art. 76 L'eletto che si dimette e il candidato che rinuncia al subingresso sono stralciati dall'elenco.

Subingresso di deputati

Art. 77 ¹In caso di vacanza viene proclamato eletto il primo dei candidati subentranti nel circondario, se il sostituendo era stato assegnato al circondario, ed il primo dei candidati subentranti cantonali, se il sostituendo era candidato cantonale.

²Se l'elenco dei subentranti nel circondario è esaurito, si proclama eletto il primo dei candidati cantonali subentranti; se tutti i candidati cantonali sono stati proclamati eletti, spetta al gruppo di designare il subentrante.

³Le credenziali sono rilasciate dall'ufficio presidenziale del Gran Consiglio.

Elezione in difetto di subentranti

Art. 78 In difetto di subentranti, qualora i proponenti non facessero uso della facoltà di designazione loro spettante, si procede all'elezione complementare ritenuto che:

- a) l'elezione complementare di un solo deputato avviene a maggioranza assoluta;
- b) l'elezione complementare di due o più deputati, avviene secondo le norme relative alle elezioni generali con l'inflessione che il quoziente, in tal caso, è dato dal totale dei voti di gruppo diviso per il numero dei deputati da eleggere più uno, e che alla ripartizione partecipano anche i gruppi che hanno ottenuto un numero di suffragi superiore alla metà del quoziente.

Elezione tacita

Art. 79 In caso di elezione tacita i candidati sono proclamati eletti in seduta pubblica dal Consiglio di Stato, che rilascia loro le credenziali.

Capitolo IV Elezione del Consiglio di Stato

⁵⁶ Lett. modificata dalla L. 16.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 507.

Ripartizione, quoziente elettorale

Art. 80 ¹Per l'elezione del Consiglio di Stato la ripartizione dei seggi fra i gruppi si effettua in base al quoziente risultante dalla divisione della somma dei voti validi ottenuti dai singoli gruppi per il numero dei seggi da assegnare aumentati di uno.

²Ad ogni gruppo sono assegnati tanti seggi quante volte il quoziente è contenuto nel totale dei suoi voti.

³I seggi restanti sono ripartiti dividendo il numero dei voti ottenuti da ogni gruppo per quello dei seggi già assegnatigli aumentato di uno, ritenuto:

- a) che al gruppo che ottiene il maggior quoziente è assegnato un ulteriore seggio;
- b) che l'operazione va ripetuta fino alla ripartizione di tutti i seggi.

⁴In caso di parità delle frazioni, la precedenza è data al gruppo maggiore; se i gruppi con pari frazioni hanno anche pari voti, decide la sorte.

Facoltà di designazione dopo la ripartizione

Art. 81 Sono applicabili per analogia le disposizioni di cui agli art. 74 e 78, nel caso in cui una lista porti un numero di candidati inferiore a quello dei seggi che le spettano.

Proclamazione degli eletti

Art. 82 Stabilito il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo, si proclamano eletti per ogni gruppo i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Dimissioni

Art. 83 L'eletto che si dimette e il candidato che rinuncia al subingresso sono stralciati dall'elenco.

Elezione in difetto di subentranti

Art. 84 In difetto di subentranti, qualora i proponenti non facessero uso della facoltà di designazione, si procede all'elezione complementare ritenuto che:

- a) l'elezione complementare di non più di due Consiglieri di Stato avviene a maggioranza assoluta;
- b) l'elezione complementare di tre o più Consiglieri di Stato avviene secondo le norme stabilite per le elezioni generali.

Elezione tacita

Art. 85 In caso di nomina tacita i candidati vengono proclamati eletti in seduta pubblica dal presidente del Tribunale d'appello, che rilascia loro le credenziali.

Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi

Art. 86 ¹I Consiglieri di Stato rilasciano la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi firmando il relativo attestato che viene loro consegnato dal presidente del Tribunale di appello entro otto giorni dalla data della proclamazione.

²Essi entrano immediatamente in funzione dopo tale atto, contemporaneamente cessano le funzioni dei Consiglieri di Stato non eletti.

Art. 87 ...⁵⁷

Capitolo V

Elezione dei deputati al Consiglio degli Stati

Metodo di elezione

Art. 88 ¹I deputati al Consiglio degli Stati sono eletti dal popolo ogni quattro anni col sistema della maggioranza assoluta al primo turno.

²Essi sono sempre rieleggibili.

³L'elezione ha luogo in un circondario unico costituito dall'intero Cantone, contemporaneamente all'elezione dei deputati al Consiglio nazionale.

⁵⁷ Art. abrogato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 1.3.2015 - BU 2015, 50; precedente modifica: BU 2007, 16.

Elezione tacita

Art. 89 ¹In caso di elezione tacita i candidati vengono proclamati eletti dal Consiglio di Stato, che rilascia loro le credenziali.

²La proclamazione ha luogo in seduta pubblica il giorno successivo alla data prevista per l'elezione, rispettivamente a quella del subingresso.

Capitolo VI

Elezione dei Giudici di pace e dei loro supplenti

Sistemi di elezione⁵⁸

Art. 90 ¹I Giudici di pace e i supplenti Giudici di pace sono eletti dal popolo per circondari elettorali corrispondenti alla loro giurisdizione, col sistema della maggioranza assoluta.

²La proclamazione degli eletti avviene analogamente alle disposizioni di cui all'art. 79.

Art. 91 ...⁵⁹

Data dell'elezione

Art. 92 Le elezioni dei Giudici di pace e dei loro supplenti hanno luogo entro il 30 aprile, in una data fissata dal Consiglio di Stato.

Capitolo VII

Elezione del Consiglio comunale e del Municipio

Elezione del Consiglio comunale; quoziente elettorale, ripartizione⁶⁰

Art. 93 ¹Per l'elezione del Consiglio comunale, la ripartizione dei seggi fra i gruppi si effettua in base al quoziente elettorale, costituito dalla somma dei voti conseguiti dai singoli gruppi per il Consiglio comunale divisa per il numero dei seggi; se detta somma non è esattamente divisibile, si tiene conto della frazione sino alla seconda cifra decimale.⁶¹

²Ciascun gruppo ha diritto di avere tanti seggi quante volte il quoziente elettorale è contenuto nel numero dei voti da esso conseguiti.

³Le liste che non hanno raggiunto il quoziente non partecipano alla ripartizione.

⁴I seggi non assegnati per quoziente intero vengono attribuiti ai gruppi aventi le maggiori frazioni.

⁵In caso di parità di frazione, la precedenza spetta al gruppo che ha ottenuto il maggior numero di voti; se i gruppi a parità di frazione hanno pari voti, decide la sorte.

⁶I seggi che non possono essere assegnati per quoziente o per frazione vengono attribuiti al gruppo che oltre il quoziente ha ottenuto la maggior frazione.

Circondari⁶²

Art. 93a⁶³ ¹Per l'elezione del Consiglio comunale, il Regolamento comunale può riconoscere il diritto dei gruppi alla rappresentanza locale.

²A tale scopo il Regolamento comunale può stabilire circondari elettorali.

³La ripartizione dei seggi avviene come all'art. 73.

⁴All'istituzione, soppressione o modifica dei circondari si applicano le disposizioni vigenti per il numero di consiglieri comunali.

⁵⁸ Nota marginale modificata dalla L 26.1.2009; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 159.

⁵⁹ Art. abrogato dalla L 26.1.2009; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 159.

⁶⁰ Nota marginale modificata dalla L 16.12.2002; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 72.

⁶¹ Cpv. modificato dalla L 16.12.2002; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 72.

⁶² Nota marginale modificata dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 - BU 2004, 60.

⁶³ Art. modificato dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 - BU 2004, 60.

Elezione del Municipio;

quoziente elettorale, ripartizione

Art. 93b⁶⁴ 1Per l'elezione del Municipio la ripartizione dei seggi fra i gruppi si effettua in base al quoziente risultante dalla divisione della somma dei voti validi ottenuti dai singoli gruppi per il numero dei seggi da assegnare aumentati di uno.

2Ad ogni gruppo sono assegnati tanti seggi quante volte il quoziente è contenuto nel totale dei suoi voti.

3I seggi restanti sono ripartiti dividendo il numero dei voti ottenuti da ogni gruppo per quello dei seggi già assegnatigli aumentato di uno, ritenuto:

- a) che al gruppo che ottiene il maggior quoziente è assegnato un ulteriore seggio;
- b) che l'operazione va ripetuta fino alla ripartizione di tutti i seggi.

4In caso di parità delle frazioni, la precedenza è data al gruppo maggiore; se i gruppi con pari frazioni hanno anche pari voti, decide la sorte.

Designazione dei supplenti municipali

Art. 94⁶⁵ 1Le cariche di supplenti municipali sono assegnate ai gruppi che hanno presentato liste proporzionalmente ai suffragi ottenuti nell'elezione del Municipio e secondo l'art. 93b.⁶⁶

2Se i supplenti sono due, i seggi sono assegnati alla lista che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti; se ciò non è il caso, i seggi sono assegnati alle due liste che hanno conseguito il maggior numero di voti.

3Entro tre giorni dalla proclamazione dei risultati, i proponenti o il loro rappresentante a ciò espressamente autorizzato designano i nomi dei supplenti municipali spettanti al gruppo.

Facoltà di ulteriore designazione

Art. 95 1Se il numero dei candidati proposti è inferiore a quello dei seggi spettanti al gruppo, i proponenti o il loro rappresentante a ciò espressamente autorizzato possono completarlo entro dieci giorni dalla proclamazione, mediante notifica alla cancelleria comunale, accompagnato dall'adesione scritta dei nuovi candidati.

2Se non si intendesse o non si potesse completare la lista, si procede all'elezione complementare conformemente a quanto stabilito dall'art. 96.

Norme speciali

Art. 96 Nel caso di elezione di consiglieri comunali o di municipali in difetto di subentranti, si applicano gli art. 78 e 84.

Proclamazione degli eletti

Art. 97 Stabilito il numero dei seggi spettanti ad ogni singolo gruppo, si proclamano eletti per ogni gruppo i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti per la carica di consigliere comunale e di municipale.

Elezione tacita

Art. 98 1In caso di elezione tacita, il Giudice di pace, entro il sabato successivo alla data prevista per l'elezione, alla data del subingresso o dalla designazione per difetto di subentrante, proclama eletti in seduta pubblica i municipali e supplenti che rilasciano la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi.

2Il Giudice di pace rilascia le credenziali ai municipali eletti.

3Il Municipio nei tre giorni successivi proclama eletti i consiglieri comunali e rilascia loro le credenziali.

Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi

Art. 99 1I municipali ed i supplenti rilasciano la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi firmando il relativo attestato che viene loro consegnato dal Giudice di pace, entro tre giorni dalla data della proclamazione.

2Essi entrano immediatamente in funzione dopo il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi; contemporaneamente cessano le funzioni dei municipali e dei supplenti non eletti.

⁶⁴ Numero dell'art. modificato dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 - BU 2004, 60; introdotto dalla L 16.12.2002 - BU 2003, 72.

⁶⁵ Art. modificato dalla L 31.1.2000; in vigore dal 7.4.2000 - BU 2000, 107.

⁶⁶ Cpv. modificato dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 - BU 2004, 60.

Dimissioni

Art. 100 L'eletto che si dimette ed il candidato che rinuncia al subingresso sono stralciati dall'elenco.

Capitolo VIII Elezione del Sindaco

Elezione

a) sistema, data

Art. 101 ¹Il Sindaco viene eletto fra i municipali per scrutinio segreto, col sistema della maggioranza assoluta, la quarta domenica successiva a quella fissata per l'elezione del Municipio.⁶⁷

²Egli sta in carica fino al giorno in cui entra in funzione il Municipio di nuova elezione ed è sempre rieleggibile.

b) convocazione dell'assemblea

Art. 102 ¹L'avviso di convocazione dell'assemblea con l'indicazione della data dell'elezione e del termine per la presentazione delle proposte di candidati è esposto all'albo il lunedì successivo alla data fissata per l'elezione del Municipio.

²Le proposte dei candidati alla carica di Sindaco devono essere presentate alla cancelleria comunale entro le ore 18.00 del secondo lunedì successivo all'elezione del Municipio, secondo le disposizioni generali di cui alla presente legge.

Elezione tacita

Art. 103 ¹In caso di elezione tacita, il Municipio trasmette gli atti al Giudice di pace, che procede, in seduta pubblica, entro tre giorni dalla data prevista per l'elezione, alla proclamazione del Sindaco, che rilascia la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi.

²Il Giudice di pace rilascia le credenziali all'eletto.

Sindaco ad interim

Art. 104 ¹Prima dell'elezione del Sindaco le sue funzioni sono assolte dal municipale che ha ottenuto il maggior numero di voti.

²In caso di parità di voti tra due o più municipali e in caso di elezione tacita, le funzioni sono assolte dal Sindaco in carica nel precedente quadriennio se figura fra gli eletti e, in caso contrario, dal municipale più anziano per carica, subordinatamente per età. Se tutti i municipali sono di nuova elezione, le funzioni di Sindaco provvisorio sono assolte dal municipale più anziano per età.

Capitolo IX Disposizioni varie

Maggioranza assoluta, definizione

Art. 105 ¹La maggioranza assoluta equivale al numero di voti che raddoppiato dà un totale superiore di almeno un'unità a quello delle schede valide e computabili.⁶⁸

²Per il calcolo della maggioranza assoluta le schede bianche e le schede nulle non sono computate.

Difetto della maggioranza assoluta, ulteriori operazioni di voto

Art. 106 ¹Nelle elezioni col sistema della maggioranza assoluta, se quest'ultima non è raggiunta si ripetono le operazioni di voto la quarta domenica successiva col sistema della maggioranza relativa.⁶⁹

²Di ciò viene dato avviso nel Foglio ufficiale in caso di elezioni cantonali e all'albo comunale in caso di elezioni comunali.

Sono esclusi dal turno di ballottaggio i candidati che non ottengono al primo turno un numero di voti superiori al 5% delle schede valide e computabili.

³Se nella seconda operazione di voto si constata parità di voti fra due o più candidati:

⁶⁷ Cpv. modificato dalla L 4.11.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 5.

⁶⁸ Cpv. modificato dalla L 24.3.2003; in vigore dal 1.6.2003 - BU 2003, 189.

⁶⁹ Cpv. modificato dalla L 4.11.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 5.

- a) se il seggio da occupare è uno solo, l'operazione di voto viene ripetuta a maggioranza relativa la seconda domenica successiva limitatamente ai candidati che hanno ottenuto l'ugual numero di voti. Verificandosi ancora parità nella terza operazione di voto, l'elezione viene determinata per sorteggio;
- b) se i seggi da occupare sono più di uno, l'elezione viene determinata per sorteggio.

Ritiro di candidature a operazioni di voto avvenute

Art. 107 ¹Nelle elezioni con il sistema della maggioranza assoluta i proponenti di una lista o il loro rappresentante a ciò espressamente autorizzato possono ritirare le proposte entro le ore 18.00 del secondo lunedì successivo alla domenica delle operazioni di voto.

Entro il medesimo termine un candidato può rinunciare alla candidatura.

²In questo caso si procede all'immediata pubblicazione nelle forme d'uso.

³Si procede alla nomina in forma tacita quando per il ritiro di proposte, il numero dei candidati non supera quello degli eleggendi.

Maggioranza relativa

Art. 108 Nelle elezioni col sistema della maggioranza relativa sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi computabili.

Art. 108a ...⁷⁰

Decesso di un candidato

Art. 109 ¹Se un candidato decede prima che le liste diventino definitive, l'autorità competente assegna al rappresentante del gruppo interessato un termine di tre giorni per provvedere alla sua sostituzione e procede alla pubblicazione del nome del nuovo candidato nelle forme d'uso.

²In difetto di sostituzione si presume che il gruppo interessato rinuncia a porre una nuova candidatura.

Parità di voti fra i candidati

Art. 110 In caso di parità di voti fra i candidati dello stesso gruppo, se il loro numero supera quello degli eletti spettanti al gruppo medesimo, l'ordine di elezione viene determinato per sorteggio.

Incompatibilità per parentela:

a) nelle elezioni generali

Art. 111 ¹Se risultano eletti due o più candidati in grado di parentela incompatibile appartenenti ad un medesimo gruppo o a gruppi diversi, è proclamato eletto quello che ha ottenuto il maggior numero di voti.

b) parità di voti

²In caso di parità di voti, l'elezione viene determinata per sorteggio.

c) nelle elezioni complementari

³Verificandosi incompatibilità per parentela a seguito di elezione complementare, la priorità spetta a chi è già in carica.

d) fra membro e supplente

⁴Se risultano eletti un candidato alla carica principale ed un supplente in grado di parentela incompatibile, appartengano essi al medesimo o a diversi gruppi, si esclude il supplente.

e) rango dell'escluso

⁵L'escluso viene inserito come primo subentrante della lista dei non eletti.

Incompatibilità per funzione

Art. 111a⁷¹ È incompatibile con la carica di deputato al Gran Consiglio la funzione di docente assunto presso scuole cantonali sulla base di un incarico o di una nomina che superino il 50 per cento di grado di occupazione.

⁷⁰ Art. abrogato dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 - BU 2004, 60; introdotto dalla L 31.1.2000; in vigore dal 7.4.2000 - BU 2000, 107.

⁷¹ Art. introdotto dalla L 4.11.2002; in vigore dal 31.12.2002 - BU 2002, 502.

Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi

Art. 112 L'eletto ad una carica secondo la presente legge rilascia la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi, firmando il relativo attestato che gli viene consegnato dall'Autorità designata, del seguente tenore:

"Dichiaro di essere fedele alle Costituzioni federale e cantonale, alle leggi e di adempiere coscienziosamente tutti i doveri del mio ufficio".

Opzione

Art. 113 1L'ufficio che procede alla proclamazione fissa un termine di cinque giorni agli eletti che occupano una carica incompatibile con quella di nuova elezione per esercitare il loro diritto di opzione.

2Se l'eletto non opta, si ritiene abbia rinunciato alla carica o alle cariche di più recente elezione.

3Il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi equivale ad opzione.

4L'eletto che rinuncia alla carica per opzione è stralciato dall'elenco dei subentranti.

Finanziamento dei gruppi politici e delle campagne elettorali cantonali

a) partiti e movimenti politici

Art. 114 1I partiti e i movimenti politici comunicano annualmente alla Cancelleria dello Stato l'ammontare dei finanziamenti che eccedono la somma di fr. 10'000.-- annua e l'identità dei donatori.

2La Cancelleria dello Stato provvede a pubblicare immediatamente i dati nel Foglio ufficiale.

3Il partito o il movimento politico che contravviene all'obbligo di cui al cpv. 1 viene privato in tutto o in parte del contributo previsto dal decreto legislativo concernente il finanziamento dei gruppi parlamentari con decisione del Consiglio di Stato.

b) candidati e promotori di iniziative e referendum

Art. 115 1Entro il termine di trenta giorni antecedente la data dell'elezione ogni candidato alle elezioni cantonali deve comunicare alla Cancelleria dello Stato l'ammontare dei finanziamenti che eccedono la somma di fr. 5'000.-- e l'identità dei donatori.

2...

3La Cancelleria dello Stato provvede a pubblicare immediatamente i dati nel Foglio ufficiale.

4Chi contravviene all'obbligo di cui ai cpv. 1 e 2 è punibile con una multa fino a fr. 7'000.-- inflitta dal Consiglio di Stato. È applicabile la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.⁷³

5Le disposizioni di cui ai cpv. da 1 a 4 si applicano anche ai promotori di iniziative e referendum sul piano cantonale, rispettivamente ai comitati di sostegno.

TITOLO VI **Iniziativa popolare** Capitolo I **Norme comuni**

Presentazione della domanda

Art. 116 1I cittadini che intendono proporre un'iniziativa popolare devono depositare il testo, firmato da almeno cinque promotori, alla Cancelleria dello Stato, che procede, previo esame preliminare, alla pubblicazione nel Foglio ufficiale.

2I promotori devono designare un loro rappresentante.

Esame della domanda

Art. 117 1Prima della pubblicazione, la Cancelleria dello Stato accerta se la domanda corrisponde alle esigenze formali della legge.

2Se il titolo o il contenuto dell'iniziativa sono incompleti o si prestano a confusione, la Cancelleria dello Stato fissa al rappresentante un termine di otto giorni per la rettifica.

3In caso di mancata rettifica o quando il titolo o il contenuto dell'iniziativa sono contrari all'ordine pubblico la domanda è respinta con decisione della cancelleria.

4E' riservato l'esame di ricevibilità da parte del Gran Consiglio.

⁷² Cpv. abrogato dalla sentenza 1.7.1999 del Tribunale federale; in vigore dal 1.7.1999 - FU 1999, 5138.

⁷³ Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 260.

Requisiti della lista

Art. 118 ¹La lista delle firme deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) la denominazione del Comune nel quale i firmatari della lista hanno diritto di voto;
- b) il testo dell'iniziativa. Se si tratta di iniziativa con progetto elaborato, non occorre che lo stesso sia riprodotto sulla lista;
- c) l'indicazione con numero e data del Foglio ufficiale nel quale la domanda è stata pubblicata;
- d) una clausola di ritiro incondizionato;
- e) i nomi dei promotori autorizzati a fare la dichiarazione di ritiro;
- f) il testo dell'art. 120.

²L'inosservanza di una qualunque delle formalità che precedono è motivo di nullità della lista. È pure nulla la lista sulla quale manca l'attestazione dell'autorità comunale prescritta nell'art. 122.

Firme: numero e termine per la raccolta

Art. 119 ¹La raccolta delle firme deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del testo nel Foglio ufficiale.

²L'iniziativa che chiede la riforma totale o parziale della Costituzione deve raccogliere l'adesione di almeno diecimila cittadini.

³L'iniziativa in materia legislativa deve raccogliere l'adesione di almeno settemila cittadini.

⁴Le date d'inizio e di scadenza dei termini sono pubblicate nel Foglio ufficiale contemporaneamente alla domanda.

Apposizione della firma

Art. 120 ¹L'avente diritto di voto appone la propria firma autografa accanto alle sue generalità, le quali devono figurare scritte a mano e leggibili su una lista intestata al proprio Comune di domicilio.

L'avente diritto di voto incapace di scrivere può fare iscrivere il proprio nome e cognome da una persona di sua scelta. Questi firma in nome dell'incapace e mantiene il silenzio sul contenuto delle istruzioni ricevute; in questo caso nella colonna «firma autografa», iscrive in stampatello il proprio nome con l'indicazione «per ordine» e appone la propria firma.⁷⁴

²Egli può firmare una sola volta la stessa domanda.⁷⁵

³Chiunque contravviene a quanto prescritto dal cpv. 2 è punito dalla Cancelleria dello Stato con una multa fino ad un massimo di fr. 1'000.--, riservate le penalità previste dal Codice penale.

Raccolta delle firme

Art. 121 ¹La raccolta delle firme è libera.

²I promotori possono deporre le liste presso i Municipi affinché vengano messe a disposizione dei cittadini, nelle ore di apertura della cancelleria comunale.

³Il Sindaco annuncia entro ventiquattro ore l'avvenuto deposito, nonché gli orari di apertura della cancelleria comunale, mediante pubblicazione all'albo.

⁴L'uso del suolo pubblico per la raccolta organizzata delle firme, in specie in occasione di votazioni o elezioni, richiede l'autorizzazione preventiva del Municipio, che stabilisce le condizioni di tempo e di luogo per la raccolta.

L'uso del suolo pubblico a tal scopo, come pure il rilascio della necessaria autorizzazione, sono esentati da qualsiasi emolumento.⁷⁶

Attestazione di validità delle firme

Art. 122 ¹Il funzionario attestatore esamina se le firme apposte su ogni lista sono di cittadini aventi diritto di voto in materia cantonale ed iscritti nel catalogo elettorale del Comune.

²Stralcia:

- a) le firme plurime, eccetto una;
- b) le firme di cittadini non identificabili;
- c) le firme apposte su liste mancanti dei requisiti di cui all'art. 118;
- d) le firme di non aventi diritto di voto;
- e) le firme consegnate tardivamente.

³Annulla gli spazi non riempiti da firme.

⁴Attesta il numero di firme valide.

⁷⁴ Cpv. modificato dalla L 13.12.2006; in vigore dal 1.3.2007 - BU 2007, 61.

⁷⁵ Cpv. modificato dalla L 19.9.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 481.

⁷⁶ Cpv. modificato dalla L 26.2.2007; in vigore dal 1.5.2007 - BU 2007, 143.

⁵Denuncia alla Cancelleria dello Stato le irregolarità constatate in occasione dell'attestazione del diritto di voto.

Termine per la consegna delle liste

Art. 123 ¹Le liste con le firme devono essere depositate dai promotori alla Cancelleria dello Stato o presso le cancellerie comunali entro le ore 18.00 dell'ultimo giorno valido per la raccolta delle firme.

²I promotori o i loro rappresentanti possono ritirare le liste depositate in Municipio. Se le liste non sono ritirate, il Municipio deve trasmettere entro cinque giorni direttamente alla Cancelleria dello Stato tutte quelle consegnate entro le ore 18.00 dell'ultimo giorno utile per la raccolta delle firme.

³Liste depositate dopo le ore 18.00 dell'ultimo giorno valido per la raccolta delle firme non possono più essere considerate.

Accertamento del risultato

Art. 124 ¹La Cancelleria dello Stato, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di raccolta delle firme, accerta se la domanda d'iniziativa ha raggiunto il numero prescritto di firme valide.

²Essa può procedere presso l'interessato a controlli dell'effettiva, personale sottoscrizione della lista.

Pubblicazione del risultato

Art. 125 ¹La Cancelleria dello Stato pubblica nel Foglio ufficiale il risultato della domanda. Se la domanda è riuscita, trasmette gli atti al Gran Consiglio; se il numero delle firme non è raggiunto, dichiara la domanda non riuscita.

²Su richiesta dei promotori la Cancelleria dello Stato è tenuta a mettere loro a disposizione per visione le liste con le firme stralciate.

³Trattandosi di una domanda per la riforma totale della Costituzione, il Consiglio di Stato fissa la data della votazione preliminare.

Procedura in caso di più domande

Art. 126 ¹In caso di coesistenza di più domande d'iniziativa popolare, ognuna di esse dovrà essere trattata separatamente e sottoposta alla votazione popolare in ordine di data.

²La priorità è determinata dalla data di presentazione del testo della domanda alla Cancelleria dello Stato.

Ritiro della domanda

Art. 127 ¹La domanda d'iniziativa per la revisione totale della Costituzione può essere ritirata sino allo svolgimento della votazione preliminare.

²Le domande di iniziativa legislativa e di revisione parziale della Costituzione possono essere ritirate in qualsiasi tempo ma al più tardi entro otto giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale delle deliberazioni del Gran Consiglio.

³Il ritiro dell'iniziativa è annunciato nel Foglio ufficiale.

Capitolo II Norme particolari

Iniziative costituzionali:

a) riforma totale

Art. 128 ¹Se la domanda d'iniziativa chiede la riforma totale della Costituzione, il Consiglio di Stato dovrà sottoporre preliminarmente e contemporaneamente al popolo il quesito, se intende o no rivedere la Costituzione e, in caso affermativo, se il progetto debba essere elaborato dal Gran Consiglio o da una Costituente, la quale in tale caso sarà nominata con le norme stabilite per l'elezione del Gran Consiglio.

²Il Gran Consiglio, rispettivamente la Costituente, deve allestire il progetto di riforma totale entro il termine di cinque anni, dalla pubblicazione dei risultati della votazione preliminare nel Foglio ufficiale.

Iniziative costituzionali

b) riforma parziale⁷⁷

Art. 129⁷⁸ ¹La domanda di iniziativa può essere presentata in forma di proposta generica o di progetto elaborato.

²Se la domanda d'iniziativa per l'adozione o per la modificazione o abrogazione di più articoli è relativa a materie differenti, ciascuna di queste dovrà formare oggetto di una domanda particolare d'iniziativa.

³La Cancelleria dello Stato trasmette la domanda d'iniziativa al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato contemporaneamente alla pubblicazione del risultato nel Foglio ufficiale.

⁴Il Consiglio di Stato comunica entro due mesi se intende esprimersi con un rapporto entro un termine di nove mesi dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda d'iniziativa.

Ricevibilità

Art. 130 Se il numero di firme è raggiunto il Gran Consiglio esamina preliminarmente la ricevibilità della domanda di iniziativa, verificandone la conformità al diritto superiore, l'unità della forma e della materia e l'attuabilità entro un anno dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda.

Procedura

a) iniziativa generica o elaborata⁷⁹

Art. 131⁸⁰ ¹Se l'iniziativa è presentata in forma generica, il Gran Consiglio è tenuto a elaborare il progetto di riforma parziale nel senso della domanda e si avvale a tal fine del Consiglio di Stato.⁸¹

^{1bis}È in facoltà del Gran Consiglio di contrapporre al progetto di iniziativa popolare un progetto proprio sulla stessa materia, da sottoporre contemporaneamente alla votazione popolare.⁸²

²Se l'iniziativa è presentata in forma elaborata e il Gran Consiglio aderisce al progetto, esso viene sottoposto alla votazione popolare per l'accettazione o il rifiuto. Se non vi aderisce, il Gran Consiglio può elaborare un progetto proprio sulla stessa materia, da sottoporre alla votazione popolare contemporaneamente a quello dei promotori dell'iniziativa.

³Se il Consiglio di Stato non dà la sua adesione al controprogetto, esso dovrà essere sottoposto a una seconda lettura a norma della Costituzione.

⁴In ogni caso, il Gran Consiglio dovrà elaborare un progetto nel senso della domanda d'iniziativa, dichiarare di accogliere o di respingere la domanda o di opporvi un suo controprogetto entro 18 mesi dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda d'iniziativa.

⁵Le decisioni del Gran Consiglio sono pubblicate nel Foglio ufficiale a cura del Consiglio di Stato, entro otto giorni, con l'indicazione della data della votazione.

b) caso particolare con varianti⁸³

Art. 132⁸⁴ ¹La domanda di iniziativa generica o elaborata può contenere su singoli oggetti al massimo due varianti.

²Nel primo caso il Gran Consiglio è tenuto a elaborare il progetto di riforma nel senso della domanda.

³In entrambi i casi, il Gran Consiglio può contrapporre alle varianti un progetto proprio sulla stessa materia.

⁴Per il resto, sono applicabili le disposizioni dell'art. 131.

Iniziativa legislativa

a) modalità⁸⁵

Art. 133⁸⁶ ¹L'iniziativa può essere presentata in forma di proposta generica o di progetto elaborato.

⁷⁷ Nota marginale modificata dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 505.

⁷⁸ Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 505.

⁷⁹ Nota marginale modificata dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 505.

⁸⁰ Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 505.

⁸¹ Cpv. modificato dalla L 14.4.2014; in vigore dal 13.6.2014 - BU 2014, 293.

⁸² Cpv. introdotto dalla L 14.4.2014; in vigore dal 13.6.2014 - BU 2014, 293.

⁸³ Nota marginale modificata dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 505.

⁸⁴ Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 505.

⁸⁵ Nota marginale modificata dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 505.

⁸⁶ Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 505.

²Ogni domanda di iniziativa deve comprendere un solo oggetto. Se la domanda si riferisce a materie diverse, ciascuna di esse deve essere oggetto di un'iniziativa distinta.

³La Cancelleria dello Stato trasmette la domanda d'iniziativa al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato contemporaneamente alla pubblicazione del risultato nel Foglio ufficiale.

⁴Il Consiglio di Stato comunica entro due mesi se intende esprimersi con un rapporto entro un termine di nove mesi dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda d'iniziativa.

b) ricevibilità

Art. 134 Il Gran Consiglio esamina preliminarmente la ricevibilità della domanda, verificandone la conformità al diritto superiore, l'unità della forma e della materia e l'attuabilità entro un anno dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda.

c) procedura

Art. 135⁸⁷ ¹Se la domanda di iniziativa popolare in forma elaborata non è accolta dal Gran Consiglio, essa viene sottoposta al voto popolare.

²Se la domanda di iniziativa è presentata in forma generica, il Gran Consiglio è tenuto a elaborare un progetto nel senso della domanda e si avvale a tal fine del Consiglio di Stato.⁸⁸

³Qualunque sia la forma della domanda di iniziativa, il Gran Consiglio può raccomandarne al popolo l'accettazione o la reiezione oppure proporgli di adottare un suo controprogetto sulla stessa materia.

⁴Se il Consiglio di Stato non dà la sua adesione al controprogetto, esso dovrà essere sottoposto a una seconda lettura a norma della Costituzione.

⁵In ogni caso, il Gran Consiglio deve pronunciarsi entro 18 mesi dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda d'iniziativa.

⁶Le decisioni del Gran Consiglio sono pubblicate nel Foglio ufficiale a cura del Consiglio di Stato, entro otto giorni, con l'indicazione della data della votazione.

Capitolo III

Delle votazioni sulle domande di iniziativa

Domanda di riforma totale della Costituzione

Art. 136 ¹La votazione preliminare sulla domanda di riforma totale della Costituzione deve avvenire entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei risultati della raccolta delle firme.

²Viene sottoposto a votazione popolare il quesito:

“Volete la riforma totale della Costituzione?”

e in caso affermativo:

a) volete che il progetto sia elaborato dal Gran Consiglio?

oppure

b) volete che il progetto sia elaborato dalla Costituente?

³Se la maggioranza si pronuncia in favore della Costituente, il Consiglio di Stato convoca le assemblee per l'elezione della Costituente secondo le modalità per l'elezione del Gran Consiglio.

Domanda di riforma parziale della Costituzione

e di iniziativa legislativa: votazione

Art. 137 ¹La votazione sulla domanda di riforma parziale della Costituzione e sulla domanda di iniziativa legislativa deve aver luogo entro sessanta giorni dalla conclusione delle deliberazioni del Gran Consiglio.⁸⁹

²Se all'iniziativa popolare il Gran Consiglio contrappone un proprio progetto, i cittadini aventi diritto di voto devono decidere, in un'unica votazione, se preferiscono l'iniziativa o il controprogetto rispetto al diritto vigente; hanno pure la facoltà di accettare o respingere entrambe le proposte e di esprimere la loro preferenza nel caso in cui iniziativa e controprogetto vengano accettati.

³Se la votazione sulla domanda di riforma parziale della Costituzione contiene delle varianti e il Gran Consiglio non contrappone un proprio progetto, i cittadini aventi diritto di voto devono decidere, in un'unica votazione, se preferiscono la prima o la seconda variante rispetto al diritto vigente; hanno pure la facoltà di accettare o respingere entrambe le varianti e di esprimere la loro preferenza nel caso in cui entrambe le varianti vengano accettate.

⁸⁷ Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 505.

⁸⁸ Cpv. modificato dalla L 14.4.2014; in vigore dal 13.6.2014 - BU 2014, 293.

⁸⁹ Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 505.

⁴La maggioranza assoluta è accertata separatamente per ogni domanda. Non è tenuto conto delle domande lasciate senza risposta.

⁵Se risultano accettati sia l'iniziativa sia il controprogetto, è determinante l'esito della terza domanda. Entra in vigore il testo che, secondo le risposte a questa domanda, ha raccolto il maggior numero di voti del popolo.

Domanda di riforma parziale della Costituzione con varianti e controprogetto: doppio turno

Art. 138 Nel caso dell'art. 132 cpv. 3 la votazione avviene in due turni. Nel primo turno i cittadini aventi diritto di voto devono decidere se preferiscono una o l'altra variante.

Nel secondo turno, da tenersi entro sessanta giorni, i cittadini aventi diritto di voto devono decidere, in un'unica votazione, se preferiscono la variante risultata vincente o il controprogetto del Gran Consiglio rispetto al diritto vigente; hanno pure la facoltà di accettare o respingere entrambe le proposte e di esprimere la loro preferenza nel caso in cui variante e controprogetto vengano accettati.

Accertamento dei risultati

Art. 139 ¹Il Consiglio di Stato mediante decreto accerta l'esito della votazione e pubblica la ricapitolazione dei risultati nel Foglio ufficiale.

²La pubblicazione dell'atto legislativo accettato avviene nella forma e nei termini previsti dalla legge.

Iniziativa legislativa: procedura speciale

Art. 140 ¹Non si procede a votazione quando i promotori ritirano la domanda di iniziativa entro otto giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale della deliberazione del Gran Consiglio e quando il Gran Consiglio dichiara di accettare il progetto popolare.

²È riservato il diritto di referendum.

TITOLO VII Referendum

Termine per la raccolta delle firme

Art. 141 ¹La domanda di referendum deve raccogliere l'adesione di almeno settemila cittadini nel termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale dell'atto soggetto a referendum.

²La data di scadenza del termine di quarantacinque giorni per la raccolta delle firme è pubblicata nel Foglio ufficiale contemporaneamente all'atto legislativo.

Proponibilità

Art. 142 ¹Sottostanno al voto popolare:

- a) Le leggi e i decreti legislativi di carattere obbligatorio generale;
- b) gli atti che comportano una spesa unica superiore a fr. 1'000'000.-- o una spesa annua superiore a fr. 250'000.-- per almeno quattro anni;
- c) gli atti di adesione a una convenzione di diritto pubblico di carattere legislativo.

²Ogni domanda di referendum deve riferirsi a un solo atto legislativo.

Requisiti della lista

Art. 143 La lista delle firme deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) la denominazione del Comune nel quale i firmatari della lista hanno diritto di voto;
- b) il titolo dell'atto contro il quale il referendum è proposto;
- c) l'indicazione, con data e numero del Foglio ufficiale, nel quale il testo è stato pubblicato;
- d) il testo dell'art. 120.

Procedura: norme applicabili

Art. 144 ¹La raccolta delle firme, l'attestazione municipale, l'accertamento e il controllo delle firme avvengono nei modi e nelle forme prescritti per le iniziative.

²I motivi di nullità delle firme sono quelli stabiliti per le iniziative.

³Non è ammesso il ritiro della domanda di referendum.

Pubblicazione del risultato

- Art. 145** ¹La Cancelleria dello Stato pubblica nel Foglio ufficiale il risultato della domanda.
²Se il numero prescritto di firme non è raggiunto, la domanda è dichiarata non riuscita.
³Se il numero di firme è raggiunto, il Consiglio di Stato fissa la data della votazione.

Votazione

- Art. 146** ¹Le votazioni in materia di referendum devono aver luogo entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale dei risultati della domanda.
²Il Consiglio di Stato accerta mediante decreto l'esito della votazione e pubblica i risultati nel Foglio ufficiale.
³Se la legge o il decreto legislativo sottoposto a votazione popolare ha raccolto la maggioranza dei voti validi, il Consiglio di Stato ne ordina la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

TITOLO VIII

Iniziativa legislativa e referendum dei Comuni

Autorità competente

- Art. 147** ¹La presentazione dell'iniziativa legislativa e del referendum dei Comuni è decisa dall'Assemblea comunale o dal Consiglio comunale.
²Per la presentazione del referendum dei Comuni, il regolamento comunale può prevedere la delega della decisione al Municipio.

Iniziativa.

Presentazione della domanda

- Art. 148** ¹I Comuni che intendono proporre un'iniziativa legislativa devono depositare il testo, firmato da almeno tre Municipi promotori, alla Cancelleria dello Stato, che procede, previo esame preliminare, alla pubblicazione nel Foglio ufficiale.
²I promotori devono designare un loro rappresentante.
³La domanda deve contenere una clausola di ritiro incondizionato e i nomi dei promotori autorizzati a fare la dichiarazione di ritiro.

Esame della domanda

- Art. 149** Per l'esame della domanda valgono le disposizioni dell'art. 117.

Raccolta e termine per la consegna delle adesioni

- Art. 150** ¹La raccolta delle adesioni deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del testo nel Foglio ufficiale.
²Le adesioni dei Comuni devono essere depositate dai promotori alla Cancelleria dello Stato entro le 18.00 dell'ultimo giorno valido per la presentazione dell'iniziativa.

Referendum

- Art. 151** La domanda di referendum deve essere depositata alla Cancelleria dello Stato, munita delle decisioni degli organi comunali competenti, entro le 18.00 dell'ultimo giorno valido per la sua presentazione, vale a dire entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale.

Altre disposizioni

- Art. 152** ¹Valgono per analogia le norme dei Titoli VI e VII.
²Il regolamento stabilisce le ulteriori modalità.

TITOLO IX

Della revoca del Consiglio di Stato e del municipio⁹⁰

Presentazione della proposta di revoca⁹¹

- Art. 153⁹²** ¹La proposta di revoca del Consiglio di Stato deve essere firmata da cinquanta elettori; essa è presentata all'ufficio presidenziale del Gran Consiglio ed è pubblicata nel Foglio ufficiale.

⁹⁰ Sottotitolo modificato dalla L 15.12.2010; in vigore dal 4.2.2011 - BU 2011, 94.

⁹¹ Nota marginale modificata dalla L 15.12.2010; in vigore dal 4.2.2011 - BU 2011, 94.

⁹² Art. modificato dalla L 15.12.2010; in vigore dal 4.2.2011 - BU 2011, 94.

²La proposta di revoca del municipio deve essere firmata dal numero di elettori prescritto nell'articolo 58 capoverso 1 lettera a; essa è presentata al municipio ed è pubblicata all'albo comunale.

³La proposta di revoca può essere motivata; il Consiglio di Stato e il municipio hanno il diritto di pubblicare ufficialmente le proprie osservazioni.

Requisiti della lista⁹³

Art. 154⁹⁴ La lista delle firme deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) il testo della domanda;
- b) l'indicazione della data di pubblicazione nel Foglio ufficiale o all'albo comunale;
- c) il testo dell'art. 120.

Deposito della domanda⁹⁵

Art. 155⁹⁶ ¹Le domande di revoca del Consiglio di Stato e del municipio devono essere depositate alla Cancelleria dello Stato.

²Per la domanda di revoca del municipio, nel computo del numero di firme si tiene conto dei cittadini iscritti nel catalogo elettorale al momento della pubblicazione della proposta di revoca all'albo comunale, esclusi i cittadini all'estero.

Accertamento e pubblicazione del risultato della domanda⁹⁷

Art. 156⁹⁸ ¹L'ufficio presidenziale del Gran Consiglio accerta e pubblica il risultato della domanda di revoca del Consiglio di Stato nel Foglio ufficiale.

²La Cancelleria dello Stato, avvalendosi della collaborazione della cancelleria comunale, accerta il risultato della domanda di revoca del municipio e ne fa eseguire la pubblicazione all'albo comunale.

³Gli art. 124 e 125 sono applicabili per analogia.

Elezione del nuovo Consiglio di Stato o municipio⁹⁹

Art. 157¹⁰⁰ ¹Se la domanda di revoca del Consiglio di Stato è accolta, l'ufficio presidenziale del Gran Consiglio fissa la data dell'elezione e convoca le assemblee; l'elezione ha luogo entro tre mesi dalla pubblicazione del risultato della votazione.

²Se la domanda di revoca del municipio è accolta, il Consiglio di Stato fissa la data dell'elezione e il municipio convoca l'assemblea conformemente all'articolo 19; l'elezione ha luogo entro tre mesi dalla pubblicazione del risultato della votazione.

³Per l'elezione del Sindaco si applicano gli art. 101 e seguenti.

Assunzione della carica e periodo di nomina¹⁰¹

Art. 158¹⁰² ¹Il Consiglio di Stato e il municipio revocato restano in funzione sino all'entrata in carica dei nuovi membri.

²I nuovi eletti restano in carica fino allo scadere del periodo in corso.

TITOLO X Termini, rimedi di diritto e disposizioni penali Capitolo I Termini

⁹³ Nota marginale modificata dalla L 15.12.2010; in vigore dal 4.2.2011 - BU 2011, 94.

⁹⁴ Art. modificato dalla L 15.12.2010; in vigore dal 4.2.2011 - BU 2011, 94.

⁹⁵ Nota marginale modificata dalla L 15.12.2010; in vigore dal 4.2.2011 - BU 2011, 94.

⁹⁶ Art. modificato dalla L 15.12.2010; in vigore dal 4.2.2011 - BU 2011, 94.

⁹⁷ Nota marginale modificata dalla L 15.12.2010; in vigore dal 4.2.2011 - BU 2011, 94; BU 2013, 17.

⁹⁸ Art. modificato dalla L 15.12.2010; in vigore dal 4.2.2011 - BU 2011, 94; BU 2013, 17.

⁹⁹ Nota marginale modificata dalla L 15.12.2010; in vigore dal 4.2.2011 - BU 2011, 94.

¹⁰⁰ Art. modificato dalla L 15.12.2010; in vigore dal 4.2.2011 - BU 2011, 94.

¹⁰¹ Nota marginale modificata dalla L 15.12.2010; in vigore dal 4.2.2011 - BU 2011, 94.

¹⁰² Art. modificato dalla L 15.12.2010; in vigore dal 4.2.2011 - BU 2011, 94.

Termini

a) in generale

Art. 159 ¹ I termini stabiliti dalla presente legge non possono essere né interrotti né sospesi. Essi si reputano ossequiati quando la consegna dell'atto è fatta all'autorità entro le ore 18.00 del giorno della scadenza, rispettivamente all'ufficio postale entro la mezzanotte del giorno della scadenza.

² Il termine che scade in domenica, o in altro giorno festivo ufficiale, è prorogato al giorno feriale immediatamente successivo.

³ Nei termini espressi in giorni non viene computato quello dell'intimazione, della pubblicazione o del fatto per cui si ricorre.

b) nella presentazione delle candidature

Art. 160 Le proposte di candidati, le modificazioni delle proposte medesime, le notifiche di candidati, nonché le dichiarazioni di ritiro di una proposta devono essere depositate a mano all'autorità o all'ufficio competente entro le ore 18.00 del termine ultimo di scadenza.

Capitolo II Rimedi di diritto

I. Ricorso

1. contro il catalogo elettorale:

a) principio

Art. 161 ¹ Ogni cittadino attivo del Comune può interporre ricorso al Consiglio di Stato contro il catalogo elettorale federale, cantonale e comunale del proprio Comune.

² Contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia di catalogo elettorale cantonale e comunale è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.¹⁰³

b) termini

Art. 162 Contro il catalogo elettorale si può ricorrere entro i seguenti termini:

- a) nel caso di pubblicazione annuale, durante il periodo di esposizione;
- b) nel caso di variazione, durante l'intero periodo di pubblicazione della variante medesima.

2. contro gli atti della procedura preparatoria

Art. 163¹⁰⁴ ¹ Contro ogni atto del Municipio o del Sindaco nella procedura preparatoria delle votazioni o elezioni come pure di raccolta di firme per iniziative o referendum può essere interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

² Contro ogni atto del Consiglio di Stato nella procedura preparatoria delle votazioni o elezioni come pure di raccolta di firme per iniziative o referendum può essere interposto reclamo al Consiglio di Stato.

³ Per atti di procedura preparatoria si intendono quelli compresi tra la convocazione delle assemblee e la chiusura delle operazioni di voto.

⁴ Il termine è di tre giorni a contare da quello in cui fu compiuto l'atto che si intende impugnare; non vi sono ferie.¹⁰⁵

⁵ Il Tribunale cantonale amministrativo o il Consiglio di Stato, previa sommaria indagine, decreta i provvedimenti d'urgenza con decisione inappellabile, riservato il ricorso a norma degli art. 164 e 165.

3. contro votazioni ed elezioni¹⁰⁶

Art. 164¹⁰⁷ ¹ I ricorsi contro le decisioni dell'ufficio cantonale di accertamento devono essere inoltrati al Gran Consiglio entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati.

² I ricorsi contro altre votazioni o elezioni devono essere inoltrati al Tribunale cantonale amministrativo entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati.

³ I ricorsi contro la validità delle elezioni non sospendono l'entrata in carica delle persone elette.

⁴ Non vi sono ferie.¹⁰⁸

¹⁰³ Cpv. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 20.

¹⁰⁴ Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 20.

¹⁰⁵ Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 470.

¹⁰⁶ Nota marginale modificata dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 20.

¹⁰⁷ Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 20.

¹⁰⁸ Cpv. introdotto dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 470.

4. ...
Art. 165 ...¹⁰⁹

5. contro votazioni o elezioni federali

Art. 166 I ricorsi contro le operazioni concernenti una votazione o elezione federale devono essere inoltrati al Consiglio di Stato entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione, ma al più tardi il terzo giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale.

6. Impugnabilità delle decisioni

Art. 166a¹¹⁰ Il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato decidono i ricorsi in modo definitivo, salvo diversa disposizione della legge.

II. Sanzioni disciplinari

Art. 167 ¹Il Consiglio di Stato può infliggere multe disciplinari fino ad un massimo di fr. 5'000.-- ai membri del Municipio e degli uffici elettorali colpevoli di inosservanza della presente legge e delle relative norme di applicazione.

²Le infrazioni commesse dagli aventi diritto di voto sono punibili con una multa fino ad un massimo di fr. 1'000.-- dal Consiglio di Stato.¹¹¹

³Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.¹¹²

III. Obbligatorietà della carica

Art. 168 ¹Ogni eletto dal popolo ad una carica pubblica ha l'obbligo di accettarla a meno che non vi ostino ragioni di salute o altri motivi giustificati.

²Il Consiglio di Stato, e il Gran Consiglio per l'elezione del Governo, può infliggere una multa fino ad un massimo di fr. 5'000.-- all'eletto o al subentrante che non accetta la carica senza giustificati motivi.

³Contro le decisioni del Consiglio di Stato o del Gran Consiglio è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 169 ...¹¹³

TITOLO XI Disposizioni transitorie e finali

Disposizioni di applicazione; impiego di ausili tecnici

Art. 170 Il Consiglio di Stato può emanare disposizioni per accertare con mezzi tecnici i risultati delle elezioni e votazioni; in particolare per la ripresa automatica dei voti, il calcolo del quoziente elettorale, la ripartizione dei seggi e l'elenco degli eletti e dei non eletti.

Norma transitoria: pubblicazione dei dati statistici per l'elezione del Consiglio nazionale

Art. 170a¹¹⁴ La pubblicazione dei dati statistici a norma dell'art. 52 cpv. 2 relative al Consiglio nazionale include anche i risultati delle elezioni 2011.

Disposizione finale

Art. 171 Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge, unitamente al suo allegato, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell'entrata in vigore.¹¹⁵

Pubblicata nel BU **1998**, 365.

¹⁰⁹ Art. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 20.

¹¹⁰ Art. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 20.

¹¹¹ Cpv. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 20.

¹¹² Cpv. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 20.

¹¹³ Art. abrogato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 251.

¹¹⁴ Art. introdotto dalla L 18.4.2012; in vigore dal 22.6.2012 - BU 2012, 233.

¹¹⁵ Entrata in vigore: 1° gennaio 1999 - BU 1998, 394.